



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

Disposizioni per il versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e revoca della delibera di C.C. n. 7 del 30/04/2013	Nr. Progr.	16
	Data	21/05/2013
	Seduta Nr.	3

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 21/05/2013 Ore 20:45

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 21/05/2013 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Carpeggiani Cristina	SINDACO	Presente
Marchi Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Bugamelli Eva	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Brintazzoli Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bonoli Sergio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Cere' Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Poggi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Pirazzoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Negroni Giulia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Scheda Mauro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Gaddoni Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Callegari Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Coronelli Danilo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Rossi Claudio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Stanziani Valerio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Capponcelli Romana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Dalto Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	11	Totale Assenti
		6

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

MARCHI FRANCESCO; POGGI GIOVANNI; PIRAZZOLI FABIO; CORONELLI DANILLO; ROSSI CLAUDIO; STANZIANI VALERIO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Folli Alberto

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 21/05/2013

OGGETTO:

Disposizioni per il versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e revoca della delibera di C.C. n. 7 del 30/04/2013

Sono presenti gli Assessori non consigliere Franceschi Claudio e Venturini Anna

Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Dalto Francesco, Cerè Davide, Callegari Stefania

Sono presenti il Sig. Fabio Martelli – Funzionario di HERA SPA e il Dr. Caravita Antonio – Responsabile del servizio tributi associato

E' presente il Consigliere Stanziani Valerio entrato durante la trattazione dell'oggetto n. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che nel testo della delibera n.7 della seduta consiliare del 30 aprile u.s., per mero errore materiale è stata indicata nel 31 maggio 2013, invece che nel 30 giugno 2013, la data della scadenza della prima rata di versamento della TARES e che pertanto è necessario procedere alla necessaria rettifica;

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad alcune integrazioni, allo scopo di meglio chiarire alcuni aspetti operativi della gestione del tributo in oggetto.

Preso atto dell'allegato A) alla presente delibera nel quale sono riportati su colonne separate il testo approvato nella seduta del 30 aprile 2013 e il nuovo testo proposto, allo scopo di agevolarne il confronto.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni indicate, di approvare la delibera nel nuovo testo proposto e che di seguito viene riportato compresa la parte introduttiva, e procedere contestualmente alla revoca della propria precedente delibera n.7 in data 30 aprile 2013.

Nuovo testo

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel Guelfo di Bologna n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l’individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati “Funzionari Responsabili” di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del decreto prot.n.67/6 del 09.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Stefania Martelli, designata Responsabile Tributi Polo Ovest – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1/1/2012, ha:

- istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATESIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- disposto la soppressione delle forme di cooperazione di cui all’art. ex Autorità di Ambito, di cui all’art. 30 della L. R. n. 10 del 30/06/2008 (Autorità d’ambito), disponendo il subentro di ATESIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

Visti:

- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dal’art. 1, comma 387, lett. (f della Legge n. 228/2012 che istituisce, a far data dal 01 Gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti quali, a titolo

esemplificativo, Tia Integrata Ambientale o Tia 2, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale o Tarsu, consentendo tuttavia ai comuni, in “deroga” alle previsioni dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e per il solo anno 2013, l’affidamento della gestione della TARES, al gestore titolare dell’affidamento del servizio rifiuti e della riscossione TIA al 31.12.2012;

- il D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla parte quarta, relativo alle norme in materia ambientale collegate alla gestione dei rifiuti;

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale è affidato ad HERA, regolato dalla Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 5 della Provincia di Bologna (ora Atersir), a tutt’oggi prorogata fino al 31/12/2014 e che tale servizio comprendeva, fino al 31/12/2012, la gestione dell’attività di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso;

Considerato che:

- fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato da questo Comune, attraverso la partecipazione dell’Agenzia d’Ambito, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale, applicata e riscossa dal gestore del servizio;
- fino alla data del 31/12/2012 la competenza in materia di regolazione e tariffazione veniva esercitata dalla Agenzia d’Ambito, attraverso propri atti deliberativi che approvavano il Piano Finanziario del servizio, il Regolamento di applicazione della tariffa e gli articolati tariffari alle utenze;
- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, modificato dall’art. 1, comma 387 della Legge n. 228/2012, oltre ad istituire il Tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (Tares) a decorrere dal 1/1/2013, ha disposto che entro il termine di approvazione dei Bilanci, ovvero entro il mese di giugno 2013, i Comuni debbano approvare le tariffe del tributo;

Richiamato l’art. 10 comma 2 del D.L. 6.4.2013, n. 35 che, per il solo anno 2013, in materia di Tributo sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 dispone:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
 - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, in quanto acconti a titolo di Tares, per l’anno 2013;
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
-

Considerato che l'ufficio tributi (associato al Nuovo Circondario imolese dal 1/1/2012) è attualmente privo delle risorse umane e strumentali sufficienti per fronteggiare la gestione diretta del nuovo tributo Tares;

Preso atto che con nota prot.gen. 823/3/2013 del 20 febbraio u.s. da parte del Presidente della Giunta del Nuovo Circondario Imolese, per conto dei comuni del medesimo, è stato espresso ad Hera spa, in quanto gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati, l'orientamento di avvalersi dell'operato di Hera spa quale concessionario di servizio, fatte salve ulteriori valutazioni di carattere economico da rapportarsi ai costi in appalto del servizio mediante adesione a convenzione Intercenter;

Preso atto di dover procedere, oltre all'approvazione del Regolamento applicativo, alla deliberazione delle tariffe della Tares, nonché all'affidamento del servizio di riscossione, da regolarsi con apposita convenzione volta a disciplinare ogni aspetto riferibile alle attività di determinazione, accertamento e riscossione della TARES per i rifiuti e i servizi indivisibili, per l'anno 2013;

Rilevata la delicatezza degli adempimenti formali da seguire che necessita di un idoneo periodo di approfondimento tecnico-giuridico al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei diversi dettati normativi che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi, dettati normativi che sono a tutt'oggi soggetti a possibili modificazioni in sede di conversione legislativa;

Vista altresì la delicata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo, in cui il gestore sta garantendo la regolare prosecuzione del servizio senza tuttavia disporre delle necessarie entrate finanziarie;

Viste le indicazioni pervenute con nota Anci Emilia Romagna in data 12 aprile 2013, che, nel fornire chiarimenti ai comuni in ordine all'applicazione delle recenti modifiche normative dettate dal D.L. 35/2013, evidenzia l'obbligatorietà dell'adozione da parte del comune della definizione di scadenza e numero delle rate di versamento del tributo Tares;

Preso atto che, per l'anno 2013, il versamento di un'ulteriore quota denominata "maggiorazione standard" pari a € 0,30/mq, che viene riscossa direttamente dallo Stato mediante versamento da parte dei contribuenti in unica soluzione con l'ultima rata;

Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita da gestore del servizio rifiuti – HERA SPA – fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe determinate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- un eventuale affidamento della riscossione del tributo TARES a soggetto diverso dall'attuale Gestore HERA SPA potrebbe vanificare l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri conti correnti rispetto a quelli attuali;

- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti;

Rilevato che HERA SPA, con nota del 16/04/2013 prot. n. 50066, iscritta al protocollo comunale in data 19/04/2013 al n° 0003507/2013, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione in due rate di acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con le modalità consentite dal DL 35/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguità immediata della presente deliberazione, al fine di poter procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013;

La presente proposta è stata sottoposta all'esame della Conferenza dei capigruppo nella seduta del 17/05/2013.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato 1) ;

Udito il seguente dibattito

...omissis....

(a seguito della richiesta avanzata dal Consigliere Stanziani Valerio ai sensi dell'art. 25 – comma 5 – del regolamento del consiglio comunale, il dibattito verrà trascritto integralmente e pubblicato in un successivo momento)

Il gruppo consiliare “La tua Castel Guelfo” presenta l'emendamento che si allega sotto la lettera “B”.

Il Presidente non pone in discussione l'emendamento ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Chiuso il dibattito si passa alle dichiarazioni di voto:

Consigliere Dalto Francesco: evidenzia che, oltre all'emendamento presentato durante la discussione dell'oggetto, la minoranza aveva avanzato altre proposte, che la maggioranza ha ritenuto di non discutere. L'emendamento proposto avrebbe dato la possibilità di diluire le rate, agevolando il pagamento specialmente per le imprese che in questa fase sono e saranno gravate da molte imposte alcune delle quali nuove altre aumentate nella misura. Dichiarazione di voto contrario.

Consigliere Scheda Mauro: Ringrazia il Consigliere Callegari per avere sottolineato che l'emendamento poteva essere presentato prima e che dell'opportunità di incrementare il numero delle rate si sarebbe potuto discutere già in occasione della analoga delibera presentata nel corso della precedente seduta del consiglio comunale. Rileva poi come i Sindaci stiano diventando una specie di riscuotitori per lo Stato. In merito alla proposta di portare il numero delle rate in scadenza per l'anno 2013 da 3 a 4, sottolinea che l'attività di bollettazione costa e quindi sarebbe in realtà un modo per fare aumentare i costi a

carico dei cittadini. Essendo oltretutto a metà anno non condivide la necessità di fare tale modifica. Si chiede infine come si possa votare contro ad una tassa in realtà imposta dallo Stato. – dichiarazione di voto favorevole.

Chiusa le dichiarazioni di voto si passa alla votazione dell'oggetto

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Favorevoli n.9, Contrari n. 3 (Stanziani Valerio, Capponcelli Romana, Dalto Francesco), Astenuti nessuno

DELIBERA

1) di avvalersi, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione tariffaria e dell'affidamento della riscossione Tares per l'anno 2013, della facoltà di affidare l'emissione e la riscossione della TARES per l'anno 2013 – relativa al solo tributo rifiuti – all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art.14, comma 35, del suddetto DL 201/2011 e dell'art.10 c.2 lett.g) DL 35/2013;

2) di stabilire che le scadenze del tributo Tares, per la quota rifiuti di competenza comunale, siano fissate in due rate in acconto ed una a conguaglio, autorizzando il Gestore HERA SPA ad emettere e riscuotere per conto del Comune. Tali rate, rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, sono determinate con scadenza al 30 giugno 2013 e al 30 settembre 2013, a titolo di acconto Tares - da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per la TIA 2 nel 2012 - ed al 31 dicembre 2013, secondo le modalità di legge, a conguaglio con tariffe tares 2013;

3) di determinare l'importo delle rate in acconto del tributo, in base a quanto previsto dall'art.10 c.2 lett.b) DL 35/2013, ossia commisurandolo all'ammontare TIA 2 con le tariffe dell'anno 2012;

4) di inviare ai contribuenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 8.4.2013 n. 35, tramite la società HERA SPA, i modelli di pagamento già in uso per il pagamento della Tia2 ai fini del versamento delle rate di giugno e settembre 2013;

5) di determinare l'obbligo in capo a Hera spa di rimborsare al Comune pro-rata l'incasso del tributo ogni 15 gg., nel conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità, oltre agli adempimenti previsti per gli agenti contabili dalla norma contenuta nel D.Lgs.207/2000;

6) di demandare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione del regolamento comunale del tributo e la determinazione dell'articolazione tariffaria ;

7) di rinviare la puntuale regolamentazione contrattuale dell'attività affidata al gestore di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché riversamento del nuovo tributo Tares e di rinviare anche la definizione della convenzione con Hera spa per la gestione dei rapporti finanziari inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA);

8) di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti ad assumere i relativi impegni di spesa;

9) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atersir ed al Gestore del servizio, Hera S.p.A., per opportuna conoscenza.

10) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del comune ai sensi di quanto previsto all'art.10 comma 2 lettera (a) del DL 35/2013.

11) di revocare la propria precedente delibera n. 7 del 30 aprile 2013.

12) di dichiarare con successiva separata votazione (presenti n.12, votanti n.12, voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 – Stanziani Valerio – Capponcelli Romana – Dalto Francesco -, astenuti nessuno) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 21/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Folli Alberto

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 24/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/05/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **16** Data Delibera **21/05/2013**

OGGETTO

Disposizioni per il versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e revoca della delibera di C.C. n. 7 del 30/04/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 15/05/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CARAVITA ANTONIO</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 15/05/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Pancaldi Cesarina</p>

Allegato A	
Delibera approvata il 30 aprile 2013	Nuova testo proposto
<ul style="list-style-type: none"> - Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali; - Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme n.150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna); - Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l’individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati 	<ul style="list-style-type: none"> - Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali; - Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel Guelfo di Bologna n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna); - Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l’individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati

<p>“Funzionari Responsabili” di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;</p> <ul style="list-style-type: none">- Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del decreto prot.n.67/6 del 09.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Stefania Martelli, designata Responsabile Tributi Polo Ovest – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;- Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012; <p>Visto la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1/1/2012, ha:</p> <ul style="list-style-type: none">- istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATESIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;- disposto la soppressione delle forme di cooperazione di cui all’art. ex Autorità di Ambito, di cui all’art. 30 della L. R. n. 10 del 30/06/2008 (Autorità d’ambito), disponendo il subentro di ATESIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; <p>Visti:</p> <ul style="list-style-type: none">- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dal’art. 1, comma 387, lett. (f) della Legge n. 228/2012 che istituisce, a far data dal 01 Gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio	<p>“Funzionari Responsabili” di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;</p> <ul style="list-style-type: none">- Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del decreto prot.n.67/6 del 09.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Stefania Martelli, designata Responsabile Tributi Polo Ovest – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;- Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012; <p>Visto la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1/1/2012, ha:</p> <ul style="list-style-type: none">- istituito l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATESIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;- disposto la soppressione delle forme di cooperazione di cui all’art. ex Autorità di Ambito, di cui all’art. 30 della L. R. n. 10 del 30/06/2008 (Autorità d’ambito), disponendo il subentro di ATESIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; <p>Visti:</p> <ul style="list-style-type: none">- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dal’art. 1, comma 387, lett. (f) della Legge n. 228/2012 che istituisce, a far data dal 01 Gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio
--	--

<p>nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti quali, a titolo esemplificativo, Tia Integrata Ambientale o Tia 2, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale o Tarsu, consentendo tuttavia ai comuni, in “deroga” alle previsioni dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e per il solo anno 2013, l’affidamento della gestione della TARES, al gestore titolare dell’affidamento del servizio rifiuti e della riscossione TIA al 31.12.2012;</p> <p>- il D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla parte quarta, relativo alle norme in materia ambientale collegate alla gestione dei rifiuti;</p> <p>Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale è affidato ad HERA, regolato dalla Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 5 della Provincia di Bologna (ora Atersir), a tutt’oggi prorogata fino al 31/12/2014 e che tale servizio comprendeva, fino al 31/12/2012, la gestione dell’attività di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso;</p> <p>Considerato che:</p> <p>- fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato da questo Comune, attraverso la partecipazione dell’Agenzia d’Ambito, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale, applicata e riscossa dal gestore del servizio;</p> <p>- fino alla data del 31/12/2012 la competenza in materia di regolazione e tariffazione veniva esercitata dalla Agenzia d’Ambito, attraverso propri atti deliberativi che approvavano il Piano Finanziario del servizio, il Regolamento di applicazione della tariffa e gli articolati tariffari alle utenze;</p> <p>- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, modificato dal’art. 1, comma 387 della Legge n. 228/2012, oltre ad istituire il Tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (Tares) a decorrere dal 1/1/2013, ha disposto che entro il termine di approvazione dei Bilanci, ovvero entro il mese di giugno 2013, i Comuni debbano</p>	<p>nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti quali, a titolo esemplificativo, Tia Integrata Ambientale o Tia 2, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale o Tarsu, consentendo tuttavia ai comuni, in “deroga” alle previsioni dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e per il solo anno 2013, l’affidamento della gestione della TARES, al gestore titolare dell’affidamento del servizio rifiuti e della riscossione TIA al 31.12.2012;</p> <p>- il D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla parte quarta, relativo alle norme in materia ambientale collegate alla gestione dei rifiuti;</p> <p>Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale è affidato ad HERA, regolato dalla Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 5 della Provincia di Bologna (ora Atersir), a tutt’oggi prorogata fino al 31/12/2014 e che tale servizio comprendeva, fino al 31/12/2012, la gestione dell’attività di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso;</p> <p>Considerato che:</p> <p>- fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato da questo Comune, attraverso la partecipazione dell’Agenzia d’Ambito, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale, applicata e riscossa dal gestore del servizio;</p> <p>- fino alla data del 31/12/2012 la competenza in materia di regolazione e tariffazione veniva esercitata dalla Agenzia d’Ambito, attraverso propri atti deliberativi che approvavano il Piano Finanziario del servizio, il Regolamento di applicazione della tariffa e gli articolati tariffari alle utenze;</p> <p>- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, modificato dal’art. 1, comma 387 della Legge n. 228/2012, oltre ad istituire il Tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (Tares) a decorrere dal 1/1/2013, ha disposto che entro il termine di approvazione dei Bilanci, ovvero entro il mese di giugno 2013, i Comuni debbano</p>
---	---

approvare le tariffe del tributo;

Richiamato l'art. 10 comma 2 del D.L. 6.4.2013, n. 35 che, per il solo anno 2013, in materia di Tributo sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 dispone:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, in quanto acconti a titolo di Tares, per l'anno 2013;
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- che l'ufficio tributi (associato al Nuovo Circondario imolese dal 1/1/2012) è attualmente privo delle risorse umane e strumentali sufficienti per fronteggiare la gestione diretta del nuovo tributo Tares;

Preso atto che con nota prot.gen. 823/3/2013 del 20 febbraio u.s. da parte del Presidente della Giunta del Nuovo Circondario Imolese, per conto dei comuni del medesimo, è stato espresso ad Hera spa, in quanto gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati, l'orientamento di avvalersi dell'operato di Hera spa Ravenna quale concessionario di servizio, fatte salve ulteriori valutazioni di carattere economico da rapportarsi ai costi in appalto del servizio mediante adesione a convenzione Intercenter;

Preso atto di dover procedere, oltre all'approvazione del Regolamento applicativo, alla deliberazione delle tariffe della Tares, nonché all'affidamento del servizio di riscossione, da regolarsi con apposita

approvare le tariffe del tributo;

Richiamato l'art. 10 comma 2 del D.L. 6.4.2013, n. 35 che, per il solo anno 2013, in materia di Tributo sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 dispone:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, in quanto acconti a titolo di Tares, per l'anno 2013;
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che l'ufficio tributi (associato al Nuovo Circondario imolese dal 1/1/2012) è attualmente privo delle risorse umane e strumentali sufficienti per fronteggiare la gestione diretta del nuovo tributo Tares;

Preso atto che con nota prot.gen. 823/3/2013 del 20 febbraio u.s. da parte del Presidente della Giunta del Nuovo Circondario Imolese, per conto dei comuni del medesimo, è stato espresso ad Hera spa, in quanto gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati, l'orientamento di avvalersi dell'operato di Hera spa quale concessionario di servizio, fatte salve ulteriori valutazioni di carattere economico da rapportarsi ai costi in appalto del servizio mediante adesione a convenzione Intercenter;

Preso atto di dover procedere, oltre all'approvazione del Regolamento applicativo, alla deliberazione delle tariffe della Tares, nonché all'affidamento del servizio di riscossione, da regolarsi con apposita

<p>convenzione volta a disciplinare ogni aspetto riferibile alle attività di determinazione, accertamento e riscossione della TARES per i rifiuti e i servizi indivisibili, per l'anno 2013;</p> <p>Rilevata la delicatezza degli adempimenti formali da seguire che necessita di un idoneo periodo di approfondimento tecnico-giuridico al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei diversi dettati normativi che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi, dettati normativi che sono a tutt'oggi soggetti a possibili modificazioni in sede di conversione legislativa;</p> <p>Vista altresì la delicata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo, in cui il gestore sta garantendo la regolare prosecuzione del servizio senza tuttavia disporre delle necessarie entrate finanziarie;</p> <p>Viste infine le indicazioni prevenute con nota Anci Emilia Romagna in data 12 aprile 2013, che, nel fornire chiarimenti ai comuni in ordine all'applicazione delle recenti modifiche normative dettate dal D.L. 35/2013, evidenzia l'obbligatorietà dell'adozione da parte del comune della definizione di scadenza e numero delle rate di versamento del tributo Tares;</p> <p>Preso atto che, per l'anno 2013, il versamento della componente relativa ai servizi indivisibili pari a € 0,30/mq viene riscossa direttamente dallo Stato mediante versamento da parte dei contribuenti in unica soluzione con l'ultima rata;</p>	<p>convenzione volta a disciplinare ogni aspetto riferibile alle attività di determinazione, accertamento e riscossione della TARES per i rifiuti e i servizi indivisibili, per l'anno 2013;</p> <p>Rilevata la delicatezza degli adempimenti formali da seguire che necessita di un idoneo periodo di approfondimento tecnico-giuridico al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei diversi dettati normativi che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi, dettati normativi che sono a tutt'oggi soggetti a possibili modificazioni in sede di conversione legislativa;</p> <p>Vista altresì la delicata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo, in cui il gestore sta garantendo la regolare prosecuzione del servizio senza tuttavia disporre delle necessarie entrate finanziarie;</p> <p>Viste le indicazioni pervenute con nota Anci Emilia Romagna in data 12 aprile 2013, che, nel fornire chiarimenti ai comuni in ordine all'applicazione delle recenti modifiche normative dettate dal D.L. 35/2013, evidenzia l'obbligatorietà dell'adozione da parte del comune della definizione di scadenza e numero delle rate di versamento del tributo Tares;</p> <p>Preso atto che, per l'anno 2013, il versamento di un'ulteriore quota denominata "maggiorazione standard" pari a € 0,30/mq, che viene riscossa direttamente dallo Stato mediante versamento da parte dei contribuenti in unica soluzione con l'ultima rata;</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita da gestore del servizio rifiuti – HERA SPA – fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe determinate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;• un eventuale affidamento della riscossione del tributo TARES a soggetto diverso dall'attuale Gestore HERA SPA potrebbe vanificare l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione
---	---


<p>Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poter procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013;</p> <p>Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1) di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, che le scadenze del tributo Tares siano fissate al 31 maggio 2013 (a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet comunale come previsto all'art. 10 del D.L.35/2013), al 30 settembre 2013 (a titolo di acconto Tares) e al 31 dicembre 2013, a</p>	<p>del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri conti correnti rispetto a quelli attuali;</p> <ul style="list-style-type: none">• la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti; <p>Rilevato che HERA SPA, con nota del 16/04/2013 prot. n. 50066, iscritta al protocollo comunale in data 19/04/2013 al n° 0003507/2013, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione in due rate di acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con le modalità consentite dal DL 35/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;</p> <p>Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poter procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013;</p> <p>Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario (allegato 1);</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>1) di avvalersi, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione tariffaria e dell'affidamento della riscossione Tares per l'anno 2013, della facoltà di affidare l'emissione e la riscossione della TARES per l'anno 2013 – relativa al solo tributo rifiuti – all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 - Codice</p>
---	---

<p>conguaglio con tariffe tares 2013;</p> <p>2) di avvalersi, per la riscossione del tributo per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 8.4.2013 n. 35, della società HERA SPA con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale, che sarà nominato agente contabile e che procederà conseguentemente a rendere il conto della gestione contabile ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000;</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>3) di inviare ai contribuenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 8.4.2013 n. 35, tramite la società HERA SPA, i modelli di pagamento già in uso per il pagamento della Tia2 ai fini del versamento delle rate di maggio e settembre 2013;</p> <p>4) di rinviare a successivi e separati provvedimenti la determinazione dell'articolazione tariffaria, l'approvazione del regolamento comunale del tributo, la puntuale regolamentazione contrattuale dell'attività affidata al gestore di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso del nuovo tributo Tares;</p> <p>5) di dare atto che si provvederà con successivi</p>	<p>Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art.14, comma 35, del suddetto DL 201/2011 e dell'art.10 c.2 lett.g) DL 35/2013;</p> <p>2) di stabilire che le scadenze del tributo Tares, per la quota rifiuti di competenza comunale, siano fissate in due rate in acconto ed una a conguaglio, autorizzando il Gestore HERA SPA ad emettere e riscuotere per conto del Comune. Tali rate, rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, sono determinate con scadenza al 30 giugno 2013 e al 30 settembre 2013, a titolo di acconto Tares - da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per la TIA 2 nel 2012 - ed al 31 dicembre 2013, secondo le modalità di legge, a conguaglio con tariffe tares 2013;</p> <p>3) di determinare l'importo delle rate in acconto del tributo, in base a quanto previsto dall'art.10 c.2 lett.b) DL 35/2013, ossia commisurandolo all'ammontare TIA 2 con le tariffe dell'anno 2012;</p> <p>4) di inviare ai contribuenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.L. 8.4.2013 n. 35, tramite la società HERA SPA, i modelli di pagamento già in uso per il pagamento della Tia2 ai fini del versamento delle rate di giugno e settembre 2013;</p> <p>5) di determinare l'obbligo in capo a Hera spa di rimborsare al Comune pro-rata l'incasso del tributo ogni 15 gg., nel conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità, oltre agli adempimenti previsti per gli agenti contabili dalla norma contenuta nel D.Lgs.207/2000;</p> <p>6) di demandare a successivi e separati provvedimenti l'approvazione del regolamento comunale del tributo e la determinazione dell'articolazione tariffaria ;</p> <p>7) di rinviare la puntuale regolamentazione contrattuale dell'attività affidata al gestore di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché riversamento del nuovo tributo Tares e di rinviare anche la definizione della convenzione con Hera spa per la gestione dei rapporti finanziari inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA);</p> <p>8) di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti ad</p>
--	---

<p>provvedimenti dei dirigenti competenti ad assumere i relativi impegni di spesa;</p> <p>6) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atersir ed al Gestore del servizio, Hera S.p.A., per opportuna conoscenza.</p> <p>7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del comune ai sensi di quanto previsto all'art.10 comma 2 lettera (a del DL 35/2013.</p> <p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente la seduta:</p> <p>favorevoli: n. ____ contrari: n. ____</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.</p>	<p>assumere i relativi impegni di spesa;</p> <p>9) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atersir ed al Gestore del servizio, Hera S.p.A., per opportuna conoscenza.</p> <p>10) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del comune ai sensi di quanto previsto all'art.10 comma 2 lettera (a del DL 35/2013.</p> <p>11) di revocare la propria precedente delibera n. 7 del 30 aprile 2013.</p> <p>12) di dichiarare con successiva separata votazione (presenti n.____, votanti n.____, voti favorevoli n.____, contrari n.____, astenuti____) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.</p>
--	--

EMENDAMENTO DELL'ART. 17 del 8.05.2013

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.C. N. 16 DEL 21/05/2013



Punto 2)

proposta di modificare le date i pagamenti delle rate progressive, fissandoli in n° di 3 rate con quaglio, anziché 2 rate con quaglio, con ep. scadute:

- 30 giugno 2013
- 31 agosto 2013
- 31 ottobre 2013
- 31 dicembre 2013 (con quaglio)

come previsto dall'art. 10, comma 2 del D. L. 6.4.2013 n. 31

8.05.2013

Gruppo cameriere
"La Torre Castelfoglio"

Bianca Laffranchi
Marta Pizzi
Silvia Lorenzini